

STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ I. NIEVO”
- edizione del 13 aprile 2007 -

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

Cap. 1. La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

Cap. 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione al diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali sull'ordinamento italiano.

Cap. 3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

Cap. 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco delle persone che la compongono, quale sia la loro età condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

Cap.1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola prosegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti di realizzare iniziative autonome.

Cap. 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Cap. 3. Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, perciò la scuola comunicherà ad ogni iscritto copia del presente Statuto, affinché ciascuno studente/essa, assieme alla famiglia, ne possa prendere coscienza. Inoltre deve essere a disposizione degli studenti la Carta dei servizi e tutti i documenti e le leggi che regolano la scuola (istituto e istituzione scolastica).

Cap. 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I Dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Dopo la definizione della programmazione e degli obiettivi didattici, ogni docente redige il suo piano di lavoro dettagliato. Dopo di che lo presenta ai propri alunni e, attraverso un dialogo costruttivo gli conferisce la forma definitiva. Con le stesse modalità viste precedentemente ogni docente ad inizio anno presenta e discute con i suoi alunni i criteri di valutazione.

La correzione delle prove scritte e la relativa valutazione devono essere effettuate in modo da lasciare allo studente un periodo abbastanza lungo per poter organizzare il proprio lavoro di recupero e/o di approfondimento. Perciò l'esito di una verifica dovrà essere comunicata prima della prova successiva; la revisione degli elaborati esplicita errori e carenze e tende a fornire indicazioni per il recupero. Le prove orali possono essere articolate come interrogazioni formali periodiche e/o brevi interventi nel corso del normale lavoro didattico. La loro valutazione dovrà essere motivata sulla base dei criteri presentati all'inizio dell'anno scolastico e la relativa quantificazione numerica sarà comunicata subito o comunque prima di ogni altra interrogazione svolta nella classe. La scuola, che fa proprio il metodo del dialogo e del confronto, stabilisce che ogni docente dedichi più ore all'inizio dell'anno scolastico all'attività specifica d'accoglienza con la collaborazione di tutors per le prime.

Cap. 5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la propria opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i genitori.

Cap. 6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Cap. 7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

Cap. 8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Cap. 9. Gli studenti possono riunirsi di diritto in assemblea d'istituto e di classe, secondo la normativa vigente: un'assemblea d'istituto al mese (tranne gli ultimi trenta giorni prima della fine dell'anno scolastico), un'assemblea di classe al mese. I rappresentanti di classe possono costituirsi in Comitato che potrà riunirsi più volte al mese in orario extra-scolastico.

Le condizioni per cui gli studenti possono disporre delle ore indicate per le loro iniziative sono le seguenti:

- 1) le ore di assemblea di classe vanno richieste mese per mese attuando una rotazione delle materie su cui esse incidono, le richieste di assemblea di classe vanno presentate dai rappresentanti di classe, congiuntamente, o dalla maggioranza assoluta degli studenti della classe, con preavviso di almeno 8 giorni e opportuno o.d.g.
- 2) l'assemblea d'istituto deve essere richiesta dal Comitato studentesco o da almeno 100 studenti/esse dell'Istituto. Il preavviso per l'assemblea d'istituto è di 8 giorni.

Cap. 10. Gli studenti, al di fuori dell'orario delle lezioni, hanno diritto, sotto la responsabilità di un maggiorenne e nel rispetto di persone e di cose, di associarsi all'interno della scuola, di svolgere le proprie iniziative e di utilizzare i locali e le attrezzature. Le domande di accesso di utilizzo saranno rivolte alla presidenza.

Le associazioni ammesse devono rispondere i seguenti requisiti:

- essere senza fini di lucro;
- essere apartitiche;
- avere statuto chiaro ed in linea con i principi dell'articolo 1 dello Statuto degli studenti/esse;
- si devono impegnare a rispettare il regolamento della scuola;
- impegnarsi a pulire gli ambienti in cui si riuniscono pena decadenza del diritto di riunione.

Art. 3 (Doveri)

Cap. 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

Cap. 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono anche per se stessi.

Cap. 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.

Cap. 4. Non è ammesso l'utilizzo dei telefoni portatili in classe durante l'orario di lezione, l'utilizzo degli stessi come apparecchiature di ripresa foto-cinematografiche in ambiente scolastico e/o l'invio di MMS e/o registrazioni video e/o sonore, in qualsivoglia momento, senza che vi sia stata l'espressa ed esplicita autorizzazione del personale docente incaricato della sorveglianza.

Cap. 5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti singoli istituti.

Cap. 6. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Cap. 7. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente e averne cura come importante fattore di qualità nella vita della scuola.

Le varie componenti scolastiche promuoveranno un'azione di sensibilizzazione degli studenti sia all'interno delle singole aule sia all'esterno (corridoi, scale, bagni, muri) per mantenere un livello di pulizia conforme alle regole igieniche più elementari previste per una comunità.

Art.4. (Disciplina)

Cap. 1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono all'intero rafforzamento del senso di responsabilità al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Cap. 2. La responsabilità disciplinare e personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni: Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Cap. 3. In nessun caso può essere sanzionata, né dirattamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

Cap. 4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire in attività in favore della comunità scolastica.

Cap. 5. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in casi gravi reiterate infrazioni disciplinari, per i periodi non superiori ai 15 giorni.

Cap. 6. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Cap. 7. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del cap. 8.

Cap. 8. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Cap. 9. Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Cap. 10. Sono considerate infrazioni disciplinari oltre al mancato rispetto del presente regolamento, i comportamenti di seguito indicati, sia all'interno che all'esterno del liceo:

- a) mancanza di rispetto verso i docenti, il capo d'istituto, il personale A.T.A., i compagni e comunque le persone che frequentano l'istituto,
- b) Furti e danneggiamenti, esterni o interni, nei confronti del patrimonio del liceo e di chi lo frequenta.
- c) E' considerata inosservanza grave il mettere in atto o anche il semplice minacciare azioni di prevaricazione o di mancanza di rispetto dell'altrui dignità, nei confronti di compagne/i più giovani o più deboli, dell'altro sesso, praticanti di minoranze religiose e di etnie diverse.
- d) Sono considerati inosservanza grave i comportamenti in violazione dell'art. 3 cap. 4 del presente regolamento.

Cap. 11. Ferme restando le procedure e le garanzie di cui al presente articolo, punti da 2 a 8 compreso, le sanzioni disciplinari previste sono le seguenti irrogate con la seguente gradualità:

a) per inosservanze lievi agli obblighi di cui ai punti 1,2,3,4,5 (*e*) dell'art.3 del presente regolamento e nel caso di cui al punto a) del Cap. 10:

1. ammonizione a voce oppure ammonizione scritta sul registro di classe da parte dei docenti e del preside, in modo da garantire una certa flessibilità e discrezione;

b) per inosservanze gravi ai medesimi punti e nel caso di cui al punti previsti dal Cap.10:

1. allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni. Tale allontanamento potrà essere commutato in una delle seguenti azioni in favore della comunità scolastica da svolgersi in orario aggiuntivo a quello delle lezioni:

1) collaborazione in attività correlate al comportamento che configura la mancanza disciplinare;

2) collaborazione in attività di supporto organizzativo ad iniziative didattiche sotto la direzione di un docente, in attività ;

3) collaborazione all'inserimento di dati nel laboratorio d'informatica;

4) collaborazione presso l'ufficio di segreteria secondo le modalità che saranno indicate dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

In ogni modo nel caso di cui al punto a) del Cap.10 lo studente deve rivolgere pubbliche scuse all'offeso.

Cap. 12. Le sanzioni e i comportamenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono, secondo il disposto dell'art.328/2 del D.L. 16.04.96 n.297, adottati dal Consiglio di classe.

Cap. 13 Resta impregiudicata la possibilità da parte dell'organo disciplinare di verificare, nell'ambito delle sue competenze e per le finalità che gli sono proprie se i fatti verificatisi possano integrare estremi di reato da portare all'attenzione dell'Autorità competente.

Cap. 14. Contro le sanzioni disciplinari che non comportano allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, alla Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto.

Cap. 15. Contro le sanzioni che comportano allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica è ammesso ricorso nei termini e nei modi previsti dall'art. 5 comma 1 del D.P.R. 24 giugno 1998 n.249 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e dall'art. 328 comma 4 del D.Lvo 16 aprile 1994 n. 297 "Testo Unico delle disposizioni in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".

Testo definitivo con le Integrazioni e modificazioni approvate nella seduta del Consiglio d'Istituto del 13 aprile 2007.

Il testo è integrato dal Regolamento attuativo dello Statuto degli studenti e delle Studentesse DPR 249/98 contenuto nel Regolamento d'Istituto.